

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19

Risposte a domande frequenti

Stato al 11 ottobre 2021

***Disclaimer:** La situazione attuale genera molte domande e non per tutte è possibile dare una risposta generica. Le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare.*

In generale, si rimanda ai documenti consultabili sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus, alle informazioni ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus, all'Ordinanza COVID-19 situazione particolare aggiornata (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/it>), al relativo rapporto esplicativo, e alle FAQ su bambini e scuole dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/categories/bambini-e-scuole>

Indice generale:

1. Domande generali
2. Indicazioni di ordine sanitario e organizzativo
3. Scuole dell'obbligo
4. Scuole postobbligatorie
5. Altre formazioni

1. DOMANDE GENERALI

1.1. Qual è la situazione nelle scuole del Canton Ticino nell'anno scolastico 2021/2022?

Le scuole obbligatorie e postobbligatorie del Canton Ticino sono aperte in presenza.

1.2. Perché sono possibili le lezioni presenziali a classe intera?

Le lezioni presenziali a classe intera sono possibili in quanto la situazione epidemiologica attuale lo permette e i rischi sanitari, date le misure di igiene accresciute e i piani di protezione attuati in ogni istituto scolastico, sono contenuti. I bambini e i ragazzi hanno bisogno di un ambiente sociale, che comprende anche i compagni di scuola, e hanno diritto all'educazione, e questo può avvenire al meglio se le lezioni vengono tenute a scuola, in presenza. La scuola a distanza e la scuola ibrida (parzialmente in presenza, parzialmente a distanza) sono state preziose soluzioni alternative alla scuola in presenza

nel momento di necessità sanitaria, ma se prolungate nel tempo pongono dei problemi di eguaglianza delle opportunità tra bambini e ragazzi più o meno fortunati, che possono essere seguiti più o meno da vicino da genitori o parenti nel lavoro scolastico a casa. Per questo motivo, se le condizioni sanitarie lo permettono, la preferenza è per la scuola in presenza.

1.3. Ci sono rischi a scuola?

La scuola può aver luogo in presenza in quanto sono state identificate delle condizioni quadro ritenute sufficienti a tutelare debitamente la salute di allievi, docenti e personale scolastico, minimizzando i possibili rischi di contagio, seppur nella piena consapevolezza che il rischio zero non esiste, né a scuola, né altrove. Gli aspetti generali di queste indicazioni sanitarie (es. non recarsi a scuola con sintomi, implementare la distanza fisica, mettere in atto comportamenti igienici adeguati, uso della mascherina ...) sono stati stabiliti in collaborazione con l'autorità sanitaria competente, che è garanzia di decisioni adeguate e proporzionate dal profilo sanitario, e sono stati comunicati alle direzioni di istituto e alle autorità scolastiche comunali, che hanno implementato queste indicazioni adattandole alle varie realtà locali e regolando gli aspetti logistici ivi connessi.

1.4. Quali sono le indicazioni dei piani di protezione delle scuole?

Il DECS, in collaborazione con l'Ufficio del medico cantonale, ha preparato un modello di piano di protezione valido sia per le scuole dell'obbligo che per le scuole postobbligatorie, disponibile sul sito www.ti.ch/scuole-coronavirus. Questo modello è stato in seguito declinato, adattato e precisato da ogni direzione di istituto (comunale e cantonale) a dipendenza della propria situazione logistica e delle proprie caratteristiche. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti si invita a contattare le direzioni.

1.5 A cosa serve e come viene usata la “dichiarazione attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione”?

Il formulario di “dichiarazione attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione”, disponibile sul sito www.ti.ch/scuole-coronavirus, consente alla direzione e alle autorità scolastiche e sanitarie cantonali di avere un quadro complessivamente chiaro della situazione nei singoli istituti, permettendo di adottare misure adeguate alla situazione e calibrare le misure protettive a diversi gradi di rischio di ospedalizzazione in caso di contagio. La consegna della dichiarazione è facoltativa. La scuola ha deciso di fare affidamento sul principio di fiducia e sulla responsabilità individuale dei firmatari. La sicurezza totale non può essere garantita, né a scuola né altrove, ma le misure prese, incluse le future eccezioni previste all'obbligo di indossare la mascherina (limitate ad aule e laboratori nei momenti in cui possono essere rispettate le distanze) permettono di conciliare ragionevolmente e con proporzionalità le esigenze di tutela della salute pubblica e la necessità di prendere misure proporzionate al rischio effettivo di contagio delle singole persone in base alla loro situazione individuale.

1.6 La dichiarazione non contempla la possibilità di segnalare di essere guarito e aver assunto una sola dose di vaccino. Cosa succede a chi è in questa situazione?

Se una persona è guarita e le è stata successivamente somministrata una sola dose di vaccino (anziché due), può apporre la crocetta sulla frase “Aver completato/a la vaccinazione anti-COVID-19 (due dosi)” e scrivere un appunto nelle osservazioni al formulario. In questo caso la persona viene considerata come vaccinata.

1.7 La scuola eseguirà dei controlli delle dichiarazioni?

La scuola farà affidamento sul principio di fiducia e sulla responsabilità dei firmatari delle dichiarazioni e degli allievi. In tal senso non sarà effettuata una verifica sistematica della veridicità delle singole dichiarazioni da parte delle direzioni, che sono tenute unicamente a custodirle. I docenti potranno consultare le dichiarazioni relative ai propri allievi in direzione in caso di dubbio. La scuola, come tutta la società, deve poter vivere di fiducia, non solo di divieti e controlli. Confidiamo che tutti siano consapevoli che la situazione attuale è delicata e che solo con la collaborazione di tutti è possibile garantire la scuola in presenza contenendo le quarantene di classe.

1.8 Perché alle persone vaccinate o guarite è permesso di togliere la mascherina a scuola (limitatamente ad aula e laboratori e solo se possono mantenere le distanze) mentre per le altre persone vige l'obbligo anche in queste circostanze?

Stando a quanto confermato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), una persona vaccinata, se positiva, ha una probabilità di contagiare altre persone ridotta del 70-90% circa rispetto a una persona positiva non vaccinata. Alla luce di ciò, e considerato che la possibilità di togliere la mascherina per le persone vaccinate o guarite è comunque limitata allo spazio dell'aula e vincolata al rispetto delle distanze, è ragionevole permettere alle persone che hanno una probabilità marcatamente inferiore di contagiare altre persone anche in caso di positività (oltre che un rischio di ospedalizzazione di dieci volte inferiore rispetto a una persona non vaccinata) di poter fare a meno della mascherina almeno in determinate circostanze se lo desiderano.

1.9 Dal 13 settembre sono previste limitazioni legate al certificato COVID per svolgere incontri con genitori, colleghi docenti, eccetera nelle scuole?

L'ordinanza fissa il principio secondo cui “I provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni”. Nei provvedimenti inerenti alla scuola sono inclusi anche quelli relativi a colleghi docenti, incontri con genitori, consigli di classe, attività didattiche di sede (anche con più classi), tutti ambiti previsti espressamente dalla legislazione scolastica e quindi permessi rispettando le norme. Se invece la scuola (edificio) ospita una manifestazione non strettamente connessa con l'esercizio scolastico (ad es. una serata sui pericoli di Internet organizzata dall'assemblea genitori aperta a tutti, un dibattito sui livelli organizzato da un'associazione magistrale, ecc.) allora valgono le regole federali in vigore per le manifestazioni al chiuso (Art. 14a Ordinanza COVID situazione particolare).

1.10 Come si fa a controllare un certificato COVID nel caso di una “manifestazione al chiuso” con più di 30 persone (es. una riunione con enti esterni o attività di formazione continua)?

Per poter verificare l'autenticità e la validità di un certificato COVID, è sufficiente utilizzare l'app «COVID Certificate Check», scaricabile gratuitamente da Apple App Store, Google Play Store e Huawei AppGallery. Tramite l'app si scansiona il codice QR sul certificato cartaceo o mediante l'app «COVID Certificate», verificando la firma elettronica ivi contenuta. Con questa procedura, la persona che verifica il certificato vede nell'app «COVID Certificate Check» il nome e la data di nascita del titolare del certificato COVID e se questo è valido. Dal certificato light non è possibile desumere se una persona è vaccinata, guarita o si è sottoposta al test. La persona che esegue la verifica deve quindi controllare il nome e la data di nascita con un documento d'identità munito di foto (p. es. passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, permesso di soggiorno, tessera dello studente o SwissPass), assicurandosi in tal modo che il certificato sia stato effettivamente emesso a nome della persona in questione.

1.11 Dal 13 settembre per l'accesso a musei, a concerti, teatro e altre attività o strutture extrascolastiche è richiesto il certificato COVID. Questo vale anche per insegnanti, accompagnatori della classe e allievi over 16?

Sì. Per gli insegnanti, per gli accompagnatori e per gli allievi sopra i 16 anni valgono le disposizioni in vigore nelle strutture extrascolastiche visitate, incluso il certificato COVID, se richiesto. Le Direzioni sono tenute a informare i docenti accompagnatori e gli studenti a partire dai 16 anni dell'obbligo del certificato quale vincolo alla partecipazione a determinate attività. Le attività scolastiche nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni. Queste attività, anche fuori sede, possono essere svolte anche con oltre 30 partecipanti senza obbligo di certificato se vi partecipano esclusivamente allievi e docenti (non persone esterne alla scuola) e il piano di protezione della struttura ospitante lo permette. In questo caso sono sufficienti le misure ordinarie (mascherine, distanze, separazione delle diverse classi, ...). Fanno comunque stato le indicazioni della struttura ospitante.

1.12 Le scuole possono organizzare attività didattiche fuori sede in strutture al chiuso per le quali è richiesto il certificato Covid (teatri, musei, cinema, strutture sportive e per il tempo libero, ecc.)?

Sì. Le direzioni valutano caso per caso l'opportunità di queste attività. Dal 13 settembre 2021 il certificato COVID che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o il risultato negativo di un test PCR o antigenico è obbligatorio per le persone dai 16 anni all'interno di ristoranti e bar, per l'accesso alle strutture culturali e per il tempo libero, quali musei, biblioteche, teatri, cinema, giardini zoologici, centri fitness, palestre di arrampicata, piscine coperte, parchi acquatici e per manifestazioni al chiuso. Gli allievi delle scuole obbligatorie e postobbligatorie fino ai 16 anni non necessitano del certificato. Le Direzioni sono tenute a informare i docenti accompagnatori e gli studenti a partire dai 16 anni dell'obbligo del certificato quale vincolo alla partecipazione a queste attività. Le attività didattiche, anche fuori sede, sono parte integrante del percorso formativo scolastico e la loro frequenza è obbligatoria. La mancata partecipazione dovuta unicamente al non possesso di un certificato COVID è considerata assenza ingiustificata. Le scuole non sono tenute ad organizzare attività alternative in sede.

1.13 Per le gite scolastiche con o senza pernottamento, è necessario il certificato COVID per insegnanti, accompagnatori della classe e allievi over 16?

Sì, se richiesto dalla struttura ospitante.

1.14 Gli allievi e i docenti che frequentano un soggiorno fuori sede con pernottamento devono presentare un test negativo?

Per le uscite di studio che prevedono pernottamenti, prima della partenza, è raccomandato alle direzioni scolastiche di chiedere a tutti i partecipanti (docenti, allievi, accompagnatori) un'autocertificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione, la fotografia di un autotest negativo, oppure copia del certificato COVID che attesti la vaccinazione, la guarigione o un test negativo. Se un allievo non presenta quanto richiesto dalla scuola può essere escluso dal soggiorno fuori sede con pernottamento.

1.15 Il personale occupato nelle mense delle strutture dove si tengono le settimane di scuola fuori sede (cuochi, inservienti, autisti, ecc.) devono essere in possesso del certificato COVID?

Fa stato il piano di protezione della struttura ospitante.

1.16 Cosa cambierà dal 1° ottobre?

La Confederazione ha comunicato che a partire dal 1° ottobre 2021 il costo dell'eventuale test antigenico rapido per le persone asintomatiche (p.es. ai fini di un certificato di test) non saranno più rimborsati (vedi <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html>). Vigono deroghe per bambini e ragazzi sotto i 16 anni e per le persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici (è necessario un certificato medico).

2. INDICAZIONI DI ORDINE SANITARIO E ORGANIZZATIVO

2.1. Quali sono i sintomi per cui non è permesso recarsi a scuola?

Allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare [in vigore dal 13.9.2021]

Frequentano normalmente la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che presentano uno o più di questi sintomi: febbre >38.5 °C, forte tosse acuta (anche senza febbre), o, se c'è stato un contatto con casi noti o sospetti di coronavirus, raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera (anche senza febbre). Per il rientro a scuola vedi il punto 2.13.

Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia che hanno raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiano febbre e non abbiano avuto contatti con casi noti o sospetti di coronavirus.

Per gli allievi della scuola elementare, alla presenza di sintomi, anche lievi (raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera), è raccomandato di rimanere a casa e rivolgersi al proprio medico per valutare l'esecuzione del test.

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.

Allievi delle scuole medie e postobbligatorie, docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico [in vigore dal 13.9.2021]

Frequentano normalmente la scuola allievi delle scuole medie e postobbligatorie, così come docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico, che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola allievi delle scuole medie e postobbligatorie, nonché docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico, che presentano uno o più di questi sintomi: tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto. In caso di sintomi (vedi www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-con-sintomi/ per la lista completa) è raccomandata l'esecuzione del test. Per il rientro a scuola vedi il punto 2.13.

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.

2.2. Come ci si comporta se a scuola allievi, docenti o altro personale scolastico appartengono a un gruppo a rischio?

L'Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d'infaziologia pediatrica, precisa che non ci sono dei gruppi di persone particolarmente vulnerabili in relazione alla COVID-19 fino a 18 anni. In linea di principio, da un punto di vista medico, tutti gli allievi possono riprendere la scuola in presenza. In casi individuali di adolescenti gravemente malati, la valutazione specifica è di competenza del medico curante. Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un

rischio particolare solo per gli adulti. L'Ufficio federale della sanità pubblica indica particolarmente a rischio gli anziani, le donne incinte e gli adulti affetti da una o più particolari malattie (vedi lista aggiornata su <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html#:~:text=ipertensione%20arteriosa,malattie%20croniche%20delle%20vie%20respiratorie>).

Caso	Frequenza scolastica/attività lavorativa
Allievo/a	Frequenta. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza.
Allievo/a con familiare appartenente a una categoria a rischio convivente sotto lo stesso tetto. <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i>	Frequenta. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter andare a scuola in quanto la protezione del familiare vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza della scuola e dalle limitazioni di altre attività quotidiane. L'attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in ambito familiare che è da rinforzare.
Docente o personale scolastico appartenente a una categoria a rischio	Possono rivolgersi alla propria direzione scolastica segnalando di rientrare tra le persone vulnerabili. Se lavora, lo fa rispettando scrupolosamente le misure di igiene e comportamento previste e che ogni datore di lavoro è tenuto a mettere in atto per proteggere la salute dei lavoratori particolarmente a rischio. Casi individuali di vulnerabilità devono essere sottoposti a valutazione specifica.
Docente o personale scolastico con familiare convivente sotto lo stesso tetto appartenente a una categoria a rischio. <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i>	Lavora conformemente alle indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Documentazione specifica è disponibile alla pagina sopraindicata dell'Ufficio federale della sanità pubblica. In particolare, si segnala l'elenco delle persone particolarmente a rischio e si invita a far riferimento al documento "Raccomandazioni per le persone con malattie preesistenti", che offre ulteriori informazioni alle persone particolarmente a rischio. Per chi appartiene ad un gruppo a rischio ed è completamente vaccinato o ha superato un'infezione da coronavirus confermata, il datore di lavoro non è più tenuto a garantire, in quanto persona particolarmente a rischio, una protezione supplementare sul posto di lavoro. Per ora quanto sopra vale per sei mesi dopo una vaccinazione anti-COVID-19 o dopo la revoca dell'isolamento. Questo periodo si basa sui dati scientifici attualmente disponibili e viene adeguato regolarmente.

2.3. Come verranno tutelati gli allievi e le allieve a rischio?

Tutti gli allievi che in circostanze normali frequentano regolarmente la scuola sono tenuti alla frequenza scolastica. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal

medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza, accompagnate dal parere medico contrario alla frequenza, saranno valutate e gestite localmente dalle singole direzioni di istituto. Questo, al fine di assicurare delle soluzioni adeguate e proporzionate ai singoli casi, tenendo conto delle situazioni di rischio effettivo e tutelando le persone che dovessero necessitare di misure particolari o per le quali un ritorno alla scuola in presenza non è auspicabile. Chi per motivi comprovati di salute non potesse seguire le lezioni in presenza ha diritto ad essere seguito scolasticamente. Si sottolinea che vige l'obbligo di frequenza e che non sussiste in linea di principio alcun diritto a rimanere a casa per gli allievi e le allieve che non sono a rischio, nemmeno per quelle persone che convivono con persone a rischio.

2.4. Come comportarsi con persone sane che convivono con persone con patologie croniche, immunodepressi o altre persone a rischio?

Siamo consapevoli che vi sono casi di allievi, docenti o personale scolastico che non sono a rischio, ma che vivono assieme a persone che lo sono. Questa problematica non è limitata alla scuola, ma tocca la società nel suo insieme. In tutti i contesti e in tutte le professioni possono esserci persone sane che sono tenute a lavorare, pur avendo famigliari o conviventi a rischio.

Comprendiamo che questo possa essere problematico, ma la gestione di queste situazioni deve essere affrontata e presa a carico internamente alle stesse famiglie, trovando soluzioni di convivenza che non impediscano ai conviventi sani (bambini o adulti) di andare a scuola. Va infatti considerato che questo problema andrà probabilmente gestito per parecchio tempo. Non è pertanto immaginabile recludere una persona sana in casa per mesi o anni, negando ad esempio a un bambino il diritto di andare a scuola, anche se questo dovesse avere lo scopo preventivo di evitare di incrementare il possibile rischio di contagio per un congiunto.

Per queste situazioni non possiamo che ribadire l'importanza di seguire scrupolosamente e rigorosamente da parte di tutti i componenti della famiglia le misure di protezione più volte indicate compresa la vaccinazione, se le condizioni mediche lo permettono. Le persone a rischio che convivono con allievi o docenti sono invitate a prendere contatto con il rispettivo medico curante in modo da individuare, per ogni specifico caso, eventuali ulteriori misure di protezione, tenuto conto della necessità per i conviventi di poter partecipare alla ripresa di una vita il più possibile regolare.

2.5. Come mi comporto qualora durante l'orario scolastico allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero presentare dei sintomi?

Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo ed essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina chirurgica.

Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece:

- a) collocare l'allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina chirurgica (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
- b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;

c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-legali/legge/num/695>). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.

2.6. Che cosa succede ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi?

La persona con sintomi rientra a domicilio e, una volta rientrata a casa, deve mettersi in isolamento e procedere al più presto all'esecuzione del test seguendo le indicazioni presenti a questa pagina internet: <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-con-sintomi/>.

La persona diagnosticata positiva proseguirà l'isolamento fino a 48 ore dal termine dei sintomi, ma almeno 10 giorni dal loro inizio, e le persone a stretto contatto saranno messe in quarantena dal personale che si occupa del tracciamento dei contatti.

Per contatto stretto – oltre a coloro che vivono sotto lo stesso tetto – si intende un contatto a meno di 1,5 metri per più di 15 minuti senza protezione (es. senza separazione in plexiglas, senza mascherina) in presenza di sintomi o durante le 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Le istruzioni specifiche riguardanti isolamento e quarantena sono presenti sul sito www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantena-istruzioni/.

Se il test fosse negativo, la persona con sintomi proseguirà l'isolamento fino a 24 ore dal termine degli stessi e le persone a stretto contatto non sono messe in quarantena. Se il medico non dovesse eseguire il test perché in presenza di una diagnosi diversa dal COVID-19 (es. angina da streptococchi), la durata dell'assenza dipenderà dalla natura della malattia diagnosticata, ma in ogni caso il rientro non avverrà prima di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi.

2.7. Ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi viene fatto il test per verificare se è positivo o meno al COVID-19?

Oggi il test è raccomandato a tutte le persone di età superiore ai 6 anni con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (come per es. tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, improvvisa perdita dell'olfatto e del gusto) già dal primo sintomo. È prevista una procedura specifica che determina i criteri per l'esecuzione del test a bambini di età inferiore ai 6 anni. Tale procedura è conosciuta dai medici curanti. Dal 7 aprile 2021 sono disponibili nelle farmacie autorizzate dei test rapidi da eseguire in autonomia; non sono adatti per eseguire autonomamente una diagnosi di malattia in caso di sintomi.

2.8. Cosa accade se in una classe viene individuato un caso di positività al COVID-19?

Le procedure sono esposte nel documento "Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole e quarantene di classe per l'anno scolastico 2021-2022", disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus. Nessuno è obbligato a eseguire test e/o una vaccinazione contro il COVID-19.

2.9. Cosa succede se allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero risultare positivi o essere messi in quarantena? Chi viene informato? Chi può/deve informare la direzione?

In caso di necessità, l'Ufficio del medico cantonale si occupa dell'indagine epidemiologica e decide le eventuali misure. Tramite il Servizio di tracciamento dei contatti, per ogni persona positiva traccia e informa tutti i contatti stretti e mette in atto le misure necessarie. Le direzioni degli istituti scolastici, salvo se sollecitate dallo stesso Ufficio del medico cantonale, non sono coinvolte direttamente in questo lavoro. La persona positiva è tenuta a comunicare i propri contatti stretti unicamente al personale che si occupa del tracciamento dei contatti presso l'Ufficio del medico cantonale, affinché questi possano essere raggiunti e informati. La persona, rispettivamente il rappresentante legale, non è tenuta a informare la scuola della diagnosi. Beninteso, se si tratta di un/a dipendente esso/a è tenuto/a a comunicare il motivo dell'assenza (malattia). La scuola non può esigere di conoscere la diagnosi.

Può capitare che a scuola circolino per canali informali (passaparola, social media, ...) informazioni più o meno attendibili riguardanti allievi, docenti o altro personale scolastico che sarebbero risultati positivi o che sarebbero stati messi in quarantena. Questo può comprensibilmente generare domande da parte di allievi, genitori e personale scolastico. In queste circostanze è bene chiarire o ribadire il principio generale secondo cui chi non è stato contattato direttamente dall'autorità sanitaria (Ufficio del medico cantonale, Servizio di tracciamento dei contatti), non è tenuto a mettersi in isolamento o in quarantena e prosegue pertanto normalmente l'attività scolastica in presenza. È utile anche ricordare che in quarantena vanno unicamente i contatti stretti delle persone positive e non i contatti stretti dei contatti stretti delle persone positive.

La direzione scolastica viene informata dall'Ufficio del medico cantonale nei casi in cui nell'istituto fosse stato riscontrato un caso di positività e fosse necessaria un'indagine ambientale che potrebbe implicare una o più quarantene tra altre persone dell'istituto. Per le scuole medie, le scuole medie superiori e le scuole professionali cantonali (non per le scuole comunali), la direzione dell'istituto sarà contattata dall'Ufficio del medico cantonale nel caso in cui fosse necessario procedere a dei test rapidi a una o più classi. Le direzioni sanno come agire in attesa dell'arrivo della squadra della Federazione cantonale dei servizi autoambulanza (FCTSA) che si occuperà di eseguire i test.

Onde non sovraccaricare inutilmente il sistema, si invitano le direzioni di istituto a non richiedere attivamente all'autorità sanitaria conferme o smentite riguardanti presunti casi positivi o quarantene di persone attive nel proprio istituto. Qualora vi fosse una situazione che coinvolge più persone dello stesso istituto, sarà direttamente l'autorità sanitaria a prendere contatto con la direzione. In assenza di tale contatto, le assenze (per positività o quarantena) vanno considerate come assenze che non implicano misure per la scuola. Può capitare che allievi, famiglie, docenti o altro personale scolastico comunichino volontariamente l'informazione della positività o della quarantena alla direzione della scuola. Premesso che i contatti stretti delle persone positive sono tracciati e sono informati tramite l'Ufficio del medico cantonale, la direzione in questo caso può, previo esplicito consenso della persona coinvolta o del rappresentante legale, informare la classe e i colleghi evitando di menzionare il nome della persona coinvolta.

Le informazioni sanitarie sono dati personali degni di particolare protezione e spetta alla persona o al suo rappresentante legale decidere se comunicare ad altri informazioni sul proprio stato di salute. Si invitano pertanto le direzioni ad attenersi alle procedure date dall'autorità sanitaria e di non dare in nessun caso seguito a voci non verificate che provengono da terze persone.

Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle segnalazioni volontarie di positività ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell'Ufficio del medico cantonale su richiesta.

La "Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole e quarantene di classe per l'anno scolastico 2021-2022" prevede che nelle scuole con l'obbligo di mascherina si proceda con una comunicazione standard al verificarsi del primo caso di positività in una classe con l'intento di aumentare l'attenzione di tutti verso le misure di protezione ed invitare ad effettuare un test alla comparsa del minimo sintomo.

2.10. Perché non vengono effettuati test rapidi a tappeto in tutte le scuole?

Ritenuto che le persone sintomatiche o che hanno avuto contatti comprovati con persone positive già oggi non possono recarsi a scuola e visti i piani di protezione già in vigore nelle scuole, è ritenuto poco utile e sproporzionato effettuare test rapidi a tappeto in tutte le scuole ticinesi a prescindere dalla presenza di relazioni comprovate con casi positivi. Nel quadro delle indagini ambientali mirate laddove c'è ragione di credere che possa esserci un focolaio di coronavirus vista la presenza già confermata di più casi positivi è proposta l'esecuzione di un test rapido a scuola su decisione dell'autorità sanitaria.

2.11. Qual è la procedura prevista qualora il Medico cantonale dovesse ordinare una quarantena per uno o più allievi di una classe?

Le procedure da attuare all'interno di una scuola sono descritte nel documento "Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole e quarantene di classe per l'anno scolastico 2021-2022". Le direzioni degli istituti sono informate sulle misure da intraprendere in caso di quarantena di classe, con l'obiettivo di evitare che durante questo periodo, di durata comunque limitata, il percorso di insegnamento e apprendimento si fermi. Con "quarantena" si intende un periodo di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato (se non vive nella stessa economia domestica) oppure dal giorno in cui il caso confermato è stato isolato (se vivono nella stessa economia domestica) nel quale la persona messa in quarantena evita qualsiasi contatto con altre persone (ad eccezione di quelle che si trovano in quarantena nella stessa economia domestica). La persona in quarantena deve sorvegliare il proprio stato di salute, isolarsi se compaiono dei sintomi e contattare il proprio medico curante per sottoporsi al test. Tutte le persone ritenute contatto stretto sono in seguito contattate dal servizio di tracciamento dei contatti.

2.12. In caso di contatto stretto con un caso positivo, i docenti o gli allievi con un certificato COVID-19 valido sono posti in quarantena?

In generale, le persone (allievi e docenti) vaccinate con un certificato COVID-19 valido e le persone guarite con un certificato COVID-19 valido (rilasciato alle persone che hanno fatto un'infezione da coronavirus attestata da un test PCR positivo negli ultimi 6 mesi), se asintomatiche, sono esentate dall'esecuzione di eventuali test e sono esentate da eventuali quarantene.

2.13. Quando allievi, docenti o altro personale scolastico sono assenti per sintomi, isolamento o quarantena: quando e a quali condizioni possono rientrare?

I criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza sono:

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
<p>Allievo/a della scuola dell'infanzia o della scuola elementare che non ha frequentato in quanto presentava uno o più di questi sintomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • febbre >38.5 °C • forte tosse acuta, anche senza febbre • raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche senza febbre, se c'è stato un contatto a rischio con una persona sintomatica per la quale non c'è ancora un test negativo o con una persona risultata positiva al test, specialmente all'interno della famiglia 	<p><u>In assenza di test all'allievo/a, quando, cumulativamente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il suo stato di salute generale è buono • la febbre e la tosse acuta sono migliorati nell'arco di tre giorni • sono passate 24 ore senza febbre • non compaiono altri sintomi di COVID-19 (sintomi gastrointestinali, mal di testa, dolori articolari, perdita del gusto o dell'olfatto) <p><u>Con un test negativo dell'allievo/a, quando:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sono passate 24 ore senza febbre <p><u>Questo, a meno che ci sia stato un contatto a rischio con una persona risultata positiva, in qual caso l'allievo/a resterà in quarantena a casa per il tempo indicato.</u></p>
<p>Persona con test COVID-19 negativo o persona con altra diagnosi che giustifichi i sintomi purché la diagnosi sia effettuata da un medico</p>	<p>Dopo 24 ore dal termine dei sintomi.</p>
<p>Persona assente per quarantena</p>	<p>Al termine della quarantena (10 giorni a partire dal giorno in cui la persona malata è stata messa in isolamento se abitano insieme, altrimenti 10 giorni a partire dall'ultimo contatto), purché non abbia nel frattempo sviluppato sintomi e non presenti alcun sintomo.</p>
<p>Persona assente per isolamento, con sintomi e con test COVID-19 positivo</p>	<p>Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo se sono trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa.</p>

2.14. Alle persone assenti per isolamento deve essere chiesto un test (tampone) negativo e/o un certificato medico di buona salute prima di rientrare?

No, di principio non è richiesta la presentazione né di un test negativo, né di un certificato medico di buona salute. È sufficiente il rispetto dei termini indicati alla risposta 2.13. Per gli allievi fa stato la Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 11 giugno 2007, che prevede la presentazione di un certificato medico per casi di malattia superiori ai 14 giorni. Assenze fino a 14 giorni sono giustificate dalla famiglia (o dall'allievo se maggiorenne). Per i docenti e per il personale della scuola fanno stato le direttive del datore di lavoro (Comune o Cantone a seconda del caso).

2.15. Come è regolamentato l'uso delle mascherine nelle scuole?

Si rimanda al punto 3 del "Modello DECS di piano di protezione COVID-19 per gli istituti scolastici (anno scolastico 2021/2022)" disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus.

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate e portate secondo regole ben precise per evitare che il rischio di contaminazione sia superiore al beneficio dell'indossarle. La mascherina può essere tolta solo una volta seduti al tavolo della mensa o nelle aule scolastiche messe a disposizione per i pasti, limitatamente al tempo necessario per

mangiare. Per l'educazione fisica vigono indicazioni specificate in appositi piani di protezione.

È possibile chiedere una dispensa dal porto della mascherina a scuola. In generale è compito di chi chiede l'esenzione, rispettivamente dell'autorità parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente essere tenuta a portare la mascherina (p. es. mediante certificato medico). Per farlo, la direzione si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di medicina scolastica dell'Ufficio del medico cantonale per una valutazione ed eventuale verifica della richiesta di esenzione. La direzione accetta solo documenti in originale (non copie o scansioni o fotografie). La direzione informa l'allievo/a o, se del caso, il rappresentante legale che il documento sarà trasmesso all'Ufficio del medico cantonale. La procedura prevede che la direzione dell'istituto invii tramite mail una scansione di buona qualità e a colori del certificato medico della persona richiedente l'esenzione dall'obbligo, eventualmente accompagnata dalla dispensa valida per i mezzi pubblici. Il Servizio di medicina scolastica comunica nel modo più celere possibile alla direzione la decisione in merito alla dispensa. Per tutte le altre questioni relative alla medicina scolastica le direzioni sono invitate a fare capo agli usuali contatti.

2.16. Quali tipologie di mascherine sono raccomandate o non raccomandate a scuola?

Tutti gli utilizzatori che ricevono in dotazione una mascherina dal datore di lavoro o dalla scuola (docenti di ogni ordine di scuola e allievi della scuola media) sono invitati a far capo a tale mascherina. Le considerazioni seguenti si applicano per analogia anche agli allievi delle scuole postobbligatorie, che devono provvedere autonomamente all'approvvigionamento delle mascherine. Le mascherine con una provata efficacia protettiva sono quelle chirurgiche (tipo I, II o IIR). Negli ambiti di sua competenza, il Cantone fornisce solo mascherine di questo tipo. Coloro che decidessero di optare per mascherine diverse da quelle fornite lo faranno a loro spese. Si rimanda alle attuali indicazioni generali valide per tutta la cittadinanza fornite dall'Ufficio federale della sanità pubblica: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#-968639822>.

2.17. Come è regolamentato l'uso di disinfettanti nelle scuole?

Qualora in istituti o classi non fossero presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone (che sono da prediligere) si possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare a carico della pelle e sono conosciute intossicazioni tra i bambini.

I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco adeguatamente aerato e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere tenuti lontani da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d'innescio. Non devono essere travasati in contenitori non originali e non etichettati. I disinfettanti sono consegnati ad adulti della sede (e non agli allievi) e rimangono sotto la responsabilità degli stessi.

2.18. Come è regolamentato l'uso di guanti nelle scuole?

L'uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori di pulizia o alcune attività in cucina. I guanti non servono al di fuori del contesto

sanitario (dove vengono utilizzati per il contatto con liquidi biologici ed esposizioni a grandi quantità di secreti). Indossare i guanti non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito. Essi danno una falsa sensazione di barriera e rischiano di ridurre l'igiene delle mani, che rimane una misura di prevenzione primaria. Indossarli e toglierli in modo errato aumenta la possibilità di contaminazione. Inoltre, va considerato che possono essere all'origine di allergie, eczemi e macerazioni.

2.19. Come è possibile informare correttamente allievi alloggiati e/o le loro famiglie rispetto alle misure di protezione previste?

La Confederazione mette a disposizione un ampio ventaglio di documentazione tradotta in una ventina di lingue alla seguente pagina internet: [https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html](https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html)

In particolare:

- prescrizioni d'entrata in Svizzera da Paesi considerati ad alto rischio di contagio
- istruzione sulle regole d'igiene
- istruzioni sull'isolamento in diverse lingue
- istruzioni sulla quarantena in diverse lingue

Il materiale cartaceo può essere scaricato e, in parte, ordinato gratuitamente. Sono inoltre disponibili diversi video, alcuni dei quali in altre lingue.

2.20. È previsto un recupero particolare per chi a causa di sintomi non può frequentare la scuola per alcuni giorni?

Per un'assenza dovuta al manifestarsi di sintomi COVID non sono predisposte misure particolari rispetto al recupero delle ore di lezione perse. L'assenza è in effetti paragonabile a un'ordinaria assenza per malattia. Il recupero è quindi gestito come d'abitudine tra il docente e l'allievo. Questo non esclude che strumenti di formazione a distanza quali le piattaforme didattiche o le teleconferenze possano essere utilizzati.

2.21. I docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un certificato ufficiale di quarantena?

Sì, i docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un'intimazione di quarantena per iscritto. Per gli allievi tale documento può essere richiesto dalla direzione dell'istituto frequentato a comprova del motivo dell'assenza. Per quanto riguarda il personale docente cantonale e il personale delle scuole cantonali, tutti i casi di quarantena devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio del medico del personale con invio della relativa intimazione di quarantena emessa dalle autorità sanitarie. Per quanto riguarda i docenti comunali e il personale delle scuole comunali i casi vanno invece segnalati all'autorità di nomina (ad es. Municipio). L'intimazione non viene consegnata unicamente agli allievi posti in quarantena di classe dall'autorità sanitaria per tramite della direzione d'istituto (per le scuole a tempo pieno). L'Ufficio del medico cantonale non rilascia certificati di positività: alla persona positiva è il medico curante che rilascia un certificato medico di malattia.

2.22. Come possono fare i genitori lavoratori ad accudire i figli ancora piccoli costretti a casa da scuola perché sintomatici?

In tal caso il/la dipendente si deve organizzare autonomamente, tipicamente valutando soluzioni di accudimento all'interno della famiglia o facendo capo a terzi. Questo compito spetta alle famiglie degli allievi e non alla scuola, che è un'istituzione con un compito educativo preciso e non ha tra i suoi compiti l'accudimento.

2.23. Se allievi o personale scolastico effettuano un test COVID all'estero come si devono comportare?

Per assicurare la tracciabilità degli eventuali casi positivi alla COVID-19 collegati con le scuole del Canton Ticino e non compromettere l'efficacia del contact tracing e delle procedure di quarantena attuate dell'Ufficio del medico cantonale, va attuato quanto segue:

- Il risultato di un eventuale test positivo effettuato all'estero deve essere immediatamente segnalato attivamente all'Ufficio del medico cantonale del Canton Ticino in modo che questi possa valutare, per il tramite di un'indagine ambientale, l'eventuale necessità di misure di quarantena per persone attive nell'istituto frequentato dalla persona in questione. La copia del test COVID-19 con risultato positivo va inviata, unitamente a un recapito telefonico al quale è possibile raggiungere la persona positiva, all'indirizzo dss-umc@ti.ch.
- Per i docenti e i funzionari cantonali, l'obbligo di notifica all'Ufficio del medico cantonale di un eventuale test positivo effettuato all'estero è un obbligo contrattuale.

2.24. Allievi o docenti possono essere obbligati a testarsi o vaccinarsi?

No. Test e vaccinazioni sono liberi e per essere eseguiti necessitano il consenso esplicito dell'autorità parentale per gli allievi fino ai 15 anni compiuti, o degli allievi stessi a partire dai 16 anni di età.

2.25 La vaccinazione è raccomandata per gli allievi della scuola media?

Dal 26 agosto 2021 la vaccinazione è raccomandata dall'UFSP e dalla Commissione federale per le vaccinazioni a tutti gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni per proteggersi contro le forme benigne frequenti e severe rare della COVID-19, come pure per evitare le conseguenze negative sul piano sociale o psicologico legate alle misure individuali e collettive indirette (ad es isolamento e quarantena) o all'esposizione frequente al virus. La raccomandazione vale in particolare per gli adolescenti affetti da una malattia cronica, per gli adolescenti che sono contatti stretti (p. es. perché membri della stessa economia domestica) di persone particolarmente a rischio, in particolare di persone con un sistema immunitario indebolito e per gli adolescenti che vivono in strutture collettive con elevato rischio di infezione e di focolaio. Per le domande inerenti alla vaccinazione, alla sua sicurezza, alla sua efficacia e alla prenotazione, rimandiamo alle informazioni ufficiali delle autorità sanitarie competenti:
<https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/vaccinazione/vaccinazione-e-prenotazione/>
<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#-1844562804>

3. SCUOLE DELL'OBBLIGO

Documentazione riguardante la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e le scuole medie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus

Per questioni relative alle scuole comunali rivolgersi alla Sezione delle scuole comunali:
<https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/sezione/>

Per questioni relative alle scuole medie rivolgersi alla Sezione dell'insegnamento medio:
<https://www4.ti.ch/decs/ds/sim/sezione/>

3.1 Alle medie, le assenze degli allievi dovute a quarantene sono conteggiate come assenze?

Le assenze degli allievi dovute a singole quarantene ordinate che comportano l'impossibilità di seguire le lezioni in presenza sono conteggiate come assenze giustificate. Le quarantene di classe invece sono considerate presenza nella misura in cui le lezioni si tengono, seppur a distanza.

4. SCUOLE POSTOBBLIGATORIE (SECONDARIO II)

Documentazione riguardante le scuole medie superiori e le scuole postobbligatorie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus

4.1. Le scuole postobbligatorie possono organizzare uscite di studio di uno o più giorni o settimane sportive fuori Cantone o all'estero?

In linea di principio sì, eccezion fatta per visite a Stati o in regioni a rischio elevato di contagio. Le direzioni valuteranno caso per caso l'opportunità di ogni uscita di studio, in particolare a seguito dell'introduzione del COVID pass obbligatorio dal 13 settembre 2021 nei ristoranti e bar, così come in tutte le strutture culturali, sportive e per il tempo libero al chiuso in tutta la Svizzera. Per l'estero, le direzioni sono tenute ad informarsi sulle disposizioni vigenti in termini di annuncio d'entrata nel Paese e alle limitazioni vigenti per accedere a strutture ricettive, musei e altri luoghi d'interesse (passenger form, green pass, ecc.) e a verificare il rispetto di tali obblighi da parte di tutti i partecipanti.

4.2. Domande frequenti relative alle scuole medie superiori (licei e SCC)

Rivolgersi alla Sezione dell'insegnamento medio superiore:
<https://www4.ti.ch/index.php?id=17391>

4.3. Domande frequenti relative alle scuole professionali

Rivolgersi alla Divisione della formazione professionale:
<https://www4.ti.ch/decs/dfp/divisione/>

4.3.1. Nei laboratori e aule pratiche delle scuole professionali come vengono messe in atto le misure di protezione?

Nelle scuole professionali la formazione prevede anche materie pratiche svolte in laboratori con attrezzature specialistiche. Come per le altre aule, laddove possibile, sono stati predisposti degli adattamenti con misure di protezione (arredo, spostamento mobili e attrezzature, nuovo mobilio atto a mantenere le distanze, ecc.). Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti e tra allievi e docenti) va garantito. Se non è possibile, il piano di protezione dell'istituto scolastico prevede l'obbligo di mascherina per tutti. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti si invita a contattare le direzioni.

4.3.2. I centri per i corsi interaziendali prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute degli studenti, docenti e formatori?

Sì, tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione specifico. Le prescrizioni per i piani di protezione possono cambiare a seconda dell'evoluzione della

situazione. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli centri per i corsi interazionali si invita a contattare direttamente gli organizzatori.

4.3.3. L'obbligo della mascherina significa di fatto un divieto di fumo nei sedimi esterni alla scuola per le persone in formazione?

No, non c'è un divieto di fumo generalizzato. Diverse direzioni scolastiche hanno dato indicazioni analoghe alle mense: negli appositi spazi fumatori e tenendo le distanze, la persona può togliersi la mascherina limitatamente al tempo necessario per fumare la sigaretta tenendo le distanze, e poi la rimette.

4.3.4. Visto l'obbligo di indossare la mascherina, gli altri utenti sono esonerati dalla quarantena anche se sono stati a contatto con la persona positiva?

La decisione sulla quarantena è di stretta competenza dell'Ufficio del medico cantonale. In caso di positività, viene svolta dal contact tracing l'indagine ambientale per ricostruire tutti i contatti stretti (s'intende in generale meno di 1.5 metri per più di 15 minuti senza adeguata protezione) avuti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Il fatto di avere tutti la mascherina, se indossata correttamente (!), nelle aule e laboratori riduce drasticamente il rischio di quarantena, ma ogni caso viene valutato dall'Ufficio del medico cantonale. Negli ultimi casi di positività nelle scuole, la messa in quarantena è stata decisa spesso per contatti diretti nelle pause, pranzi o in altri momenti non scolastici o per disattenzioni. Non si possono, quindi, escludere priori quarantene.

4.3.5. Vige un obbligo di eseguire il tampone per tutte le persone attive nel centro di formazione che sono entrate in contatto con la persona positiva?

No. Il test di depistaggio in caso di contatto con la persona positiva è raccomandato se ritenuto opportuno dall'autorità sanitaria, ma non è obbligatorio. Le persone che non sono state messe in quarantena proseguono la loro attività, con un'attenzione accresciuta alle misure di prevenzione e eventuali sintomi. In caso di dubbi sulla loro situazione, s'invitano a contattare il loro medico curante o la hotline 0800 144 144.

4.4. Domande frequenti relative alle aziende formatrici

4.4.1. Se un/a apprendista risulta positivo al COVID è posto in isolamento dalle autorità sanitarie: ha diritto a ricevere il salario durante la sua assenza da scuola/azienda?

Se un/a apprendista è in isolamento perché positivo al COVID-19, il medico rilascia un certificato medico. In questo caso l'apprendista ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio o a un'indennità giornaliera per malattia. La continuazione del pagamento dello stipendio è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (CO). Il datore di lavoro è tenuto a pagare lo stipendio per almeno tre settimane. Molti datori di lavoro stipulano un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia per poter pagare l'80 per cento dello stipendio ai lavoratori in caso di lunghe assenze dovute a malattia.

4.4.2. Se un/a apprendista viene posto in quarantena dalle autorità sanitarie, ha diritto a ricevere il salario durante la sua assenza da scuola/azienda?

L'apprendista che viene posto in quarantena dall'autorità sanitaria deve trasmettere immediatamente il certificato ufficiale di quarantena al datore di lavoro e alla scuola professionale. Secondo le disposizioni vigenti anche gli apprendisti possono aver diritto all'indennità di perdita di guadagno (IPG) per il coronavirus. Se l'azienda formatrice continua a versare il salario, l'indennità è versata direttamente a quest'ultima. Negli altri casi è l'apprendista che deve presentare la richiesta alla cassa di compensazione competente, che verserà poi direttamente l'indennità. Si invitano gli apprendisti a verificare direttamente il diritto con l'azienda formatrice. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web [dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS](#).

4.4.3. L'azienda formatrice o il centro di formazione dei corsi interazionali può ordinare che l'apprendista venga sottoposto/a a misurazione della temperatura corporea per verificare un eventuale stato di febbre?

Sì. Nell'attuale emergenza coronavirus, un simile provvedimento è effettivamente appropriato e proporzionato. Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la salute dei suoi dipendenti e nella situazione attuale la misurazione della temperatura corporea rientra in tali provvedimenti (cfr. Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro OLL 3). L'azienda formatrice o il centro di formazione sono in ogni caso tenuti a non accettare apprendisti che manifestano sintomi compatibili con la COVID-19.

4.4.4. L'azienda formatrice nel piano di protezione aziendale prevede che nel caso in cui in un determinato servizio o ufficio ci fosse una persona positiva, tutti i/le colleghi/e compresi/ gli/le apprendisti/e devono rimanere a casa in "quarantena" per 10 giorni, indipendentemente dalla decisione dell'Ufficio del medico cantonale. Nei giorni in cui era prevista la scuola, l'apprendista è tenuto a essere presente a scuola?

Isolamento e quarantena sono provvedimenti volti a interrompere le catene di infezione e a contenere l'ulteriore diffusione del Coronavirus e possono essere ordinate ai sensi della Legge sulle epidemie dalle autorità sanitarie. Ai sensi dell'[articolo 6 della Legge sul lavoro](#) il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere la salute dei propri lavoratori. I rischi legati all'epidemia richiedono infatti misure particolari e l'UFSP e la SECO hanno diramato apposite informazioni al riguardo. Spetta al datore di lavoro definire quali misure adottare nel contesto specifico delle sue attività e con quali modalità, magari riorganizzando le proprie procedure. Nello specifico è quindi possibile per un'azienda prevedere misure di "autoquarantene" di 10 giorni, chiedendo ai dipendenti di non recarsi a lavoro per questo lasso di tempo, come assenza giustificata dal datore di lavoro. Nei giorni in cui sono previste le lezioni gli/le apprendisti/e, a meno che siano stati posti in quarantena dall'autorità sanitaria, devono però comunque recarsi a scuola. Azienda formatrice e scuola professionale comunicano e collaborano al fine di assicurare il corretto accompagnamento della persona in formazione.

4.4.5. Secondo le disposizioni attuali, le persone in formazione che presentano uno o più di questi sintomi (tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto, affaticamento generale severo) non possono frequentare le lezioni scolastiche in presenza

e devono rimanere a casa. In questi casi l'azienda formatrice può chiamarli a essere presenti sul posto di lavoro il giorno stesso?

No, nei giorni in cui si svolgono le lezioni gli/le apprendisti/e sono a disposizione della scuola per studiare e fare i compiti da casa. Nei giorni in cui è previsto il lavoro in azienda, valgono le disposizioni e regole del datore di lavoro sulla gestione delle assenze e malattia che possono differire da quelle della scuola.

4.4.6. L'azienda formatrice può obbligare un/a apprendista a vaccinarsi?

Il datore di lavoro può invitare i collaboratori e le collaboratrici, compresi gli/le apprendisti/e, a vaccinarsi, ma la vaccinazione resta comunque volontaria. Un'azienda può introdurre un obbligo di vaccinazione solo se, in assenza di vaccinazione, nonostante le misure di protezione adottate sussiste un pericolo relativamente elevato per i collaboratori stessi o per altre persone (p.es. pazienti, clienti, colleghi di lavoro). Inoltre, la situazione può variare a seconda del rapporto di lavoro (di diritto privato o pubblico). Per ogni singolo caso occorrerà valutare attentamente rischi e benefici. Non è ammesso l'obbligo generalizzato di vaccinazione per tutto il personale di un'azienda. Se il datore di lavoro, in virtù della situazione specifica, può esigere la vaccinazione (v. sopra), l'inosservanza di tale disposizione costituisce una violazione degli obblighi professionali. Le conseguenze possono essere un richiamo, un trasferimento all'interno dell'azienda o, in ultima analisi, anche il licenziamento. Per maggiori informazioni si rinvia alle [FAQ su test e vaccinazioni della Segreteria di Stato dell'economia](#) (SECO).

4.4.7. Le aziende formatrici possono limitare l'accesso alle strutture con l'obbligo di certificato per ispettori di tirocinio e docenti che seguono le persone in formazione?

Sì, in particolare nel settore sociosanitario in base alla risoluzione governativa dell'8 settembre 2021 (RG 4311) che stabilisce che le persone di età superiore ai 16 anni che entrano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie o per tossicodipendenti e nei centri diurni per lavoro, visite o per accompagnare pazienti e ospiti di dette strutture o ogni altro motivo, devono presentare all'entrata un certificato COVID-19 o un'attestazione di test COVID (PRC o antigenico) negativo. Questo obbligo può essere adottato anche da aziende di altri settori in base ai rispettivi piani di protezione. Gli ispettori di tirocinio, i docenti così come i periti di esame che svolgono un'attività in queste aziende sono tenuti a rispettare tale obbligo. Le Sezioni di formazione sono tenute a informare i rispettivi collaboratori.

4.4.8 Chi assume le spese dei test se l'azienda formatrice introduce l'obbligo del certificato Covid ? **NUOVO**

Il datore di lavoro che richiede sulla base di motivazioni fattuali l'obbligo del certificato Covid per svolgere il lavoro in azienda, deve dare ai collaboratori non immunizzati (vale a dire né vaccinati né guariti), compresi i propri apprendisti, la possibilità di sottoporsi a un test. Le relative spese vengono coperte dalla Confederazione in caso di test ripetuti in azienda e dal datore di lavoro in caso di test individuali (ad esempio in caso di aziende con pochi collaboratori).

4.4.9 Chi assume le spese dei test nel caso in cui l'apprendista deve svolgere dei lavori in aziende esterne in cui vige l'obbligo del certificato Covid per esterni (ad esempio fornitori e artigiani)? **NUOVO**

L'azienda formatrice dovrà innanzitutto verificare il piano di protezione del cliente. Non tutte le aziende in cui vige l'obbligo del certificato per i clienti estendono tale obbligo anche ai fornitori di prestazioni che entrano per svolgere un lavoro. Nel caso di obbligo di certificato Covid da parte del cliente, il costo del test per i collaboratori della propria azienda, apprendisti inclusi, che non hanno un certificato Covid valevole può essere assunto da datore di lavoro, ma ciò dipende dalla decisione dell'azienda formatrice: alcune prevedono la copertura del costo, altre no. In quest'ultimo caso il costo è a carico dell'apprendista. Si ricorda che i test rimangono gratuiti per i giovani fino a 16 anni e, fino al 30 novembre 2021, per tutte le persone che hanno fatto una prima dose di vaccino e sono in attesa di concludere il ciclo vaccinale.

4.4.10 Chi assume le spese dei test nel caso in cui l'apprendista partecipa a corsi interaziendali in strutture in cui vige l'obbligo del certificato Covid? **NUOVO**

In questo caso il costo del test può essere assunto da datore di lavoro, ma ciò dipende dalla decisione dell'azienda formatrice: alcune prevedono la copertura del costo, altre no. In quest'ultimo caso il costo è a carico dell'apprendista. Si ricorda che i test rimangono gratuiti per i giovani fino a 16 anni e, fino al 30 novembre 2021, per tutte le persone che hanno fatto una prima dose di vaccino e sono in attesa di concludere il ciclo vaccinale.

5. FORMAZIONI DI GRADO TERZIARIO E FORMAZIONE CONTINUA (inclusi corsi per recupero competenze di base, corsi di italiano per stranieri)

5.1. Gli organizzatori pubblici e privati di corsi di formazione continua, le università e altri centri di formazione prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute dei corsisti, docenti e formatori?

Sì, l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare stabilisce che i gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, devono elaborare e attuare un piano di protezione. Le prescrizioni per i piani di protezione possono cambiare a seconda dell'evoluzione della situazione. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti di formazione si invita a contattare direttamente le direzioni.

5.2. Quali sono le disposizioni per la formazione professionale superiore?

A partire dal 13 settembre 2021, per la formazione professionale superiore, segnatamente le scuole specializzate superiori, valgono le disposizioni previste per le manifestazioni al chiuso (Art. 14a Ordinanza COVID situazione particolare). Allo stato attuale vi sono alcuni aspetti non chiari, ad esempio la definizione di gruppo fisso o le regole per le procedure di qualificazione, per i quali si attendono indicazioni dalla SEFRI.

5.3. L'insegnamento in presenza è consentito nella formazione continua?

A partire dal 13 settembre 2021, per la formazione continua, compresi i corsi per il recupero delle competenze di base, corsi italiano per stranieri, corsi per adulti, valgono le disposizioni previste per le manifestazioni al chiuso (Art. 14a Ordinanza COVID situazione particolare). Allo stato attuale vi sono alcuni aspetti non chiari, ad esempio la definizione di gruppo fisso o le regole per le procedure di qualificazione, per i quali si attendono indicazioni dalla SEFRI.

5.4. Quali sono le disposizioni per la formazione universitaria (USI e SUPSI)?

Per informazioni concernenti l'Università della Svizzera italiana si rimanda al sito internet istituzionale <https://www.usi.ch/it>. Per informazioni concernenti la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana si rimanda al sito internet istituzionale <https://www.supsi.ch/home.html>.

6. CORSI DI ABILITAZIONE PER DOCENTI

6.1 Domande relative ai corsi di formazione continua e di abilitazione per docenti presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o presso l'Istituto federale della formazione professionale (IUFFP)

Per informazioni concernenti il DFA si rimanda al sito internet istituzionale www.supsi.ch/dfa e ai segretariati: dfa.bachelor@supsi.ch (per il Bachelor in Insegnamento nella scuola dell'infanzia o la scuola elementare), dfa.master@supsi.ch (per il Master in Insegnamento nella scuola media), dfa.diplomasms@supsi.ch (per il Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità) e dfa.fc@supsi.ch (per la formazione continua). La direzione del DFA è raggiungibile all'indirizzo dfa.direzione@supsi.ch.

Per informazioni concernenti la SUFFP o per singoli corsi, si rimanda alla pagina <https://www.suffp.swiss>.